



## Statuto della Associazione ONG Italiane

*(approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 luglio 2013)*

### *Art. 1 - Denominazione e sede*

È costituita, con sede in Roma, l'Associazione denominata "Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale", più brevemente "AOI", di seguito "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata e non ha finalità di lucro.

### *Art. 2 - Finalità*

L'Associazione ha lo scopo di riunire le organizzazioni italiane impegnate nella solidarietà e nella cooperazione internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.

A tal fine l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- rappresentare, sostenere e diffondere le posizioni politiche e le proposte concordate tra le organizzazioni aderenti verso tutte le istituzioni pubbliche (nazionali ed internazionali), verso altri settori della società civile e verso l'opinione pubblica in genere;
- rappresentare i propri soci in tutti gli ambiti dove essi agiscono unitariamente, quali: le istituzioni italiane ed internazionali; le sedi di collegamento con aggregazioni di solidarietà e cooperazione internazionale; gli enti sovranazionali in genere; tutti gli altri ambiti in cui sia consigliata ed opportuna una presenza ed azione unitaria;
- promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche di cooperazione tra le organizzazioni rappresentative della società civile in materia di solidarietà e cooperazione internazionale a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- promuovere relazioni e dialogo interculturale tra i popoli e le diverse culture e tradizioni tra le organizzazioni rappresentative della società civile;
- promuovere sinergie e collaborazioni con altre espressioni organizzate della società civile sulle tematiche di competenza, con particolare attenzione verso le politiche e

le azioni di solidarietà e di cooperazione, i diritti di tutti i cittadini, i rapporti di equità e di giustizia a livello politico, economico e sociale, la tutela dell'ambiente e dei beni comuni, la pace, il rispetto della dignità umana e il diritto alla vita di tutti gli esseri umani;

- favorire l'elaborazione e l'applicazione di standard di qualità etici ed operativi nei settori di competenza;
- promuovere e valorizzare ogni forma di aggregazione (tematica, consortile, identitaria, territoriale ecc.) in quanto espressione di valori comuni e di specifiche proposte ed esperienze;
- promuovere e facilitare la cultura di rete per accrescere lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni tra le organizzazioni aderenti, al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia sia al proprio interno, sia verso realtà esterne;
- promuovere e sostenere campagne nazionali e/o internazionali di particolare rilevanza e di interesse generale, tra gli aderenti interessati,;
- diffondere i servizi promossi dai propri Soci, ivi compresa la formazione e, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, attivarsi per fornirli direttamente.

### *Art. 3 - Soci*

#### Ammissibilità

Possono essere Soci della Associazione le organizzazioni giuridicamente costituite, senza fini di lucro, con esplicito mandato di rappresentanza per l'ambito di riferimento, che rispondano ad una delle seguenti caratteristiche:

1. Organizzazioni non governative o soggetti della società civile che operino in modo esclusivo o prevalente nella cooperazione, solidarietà e Volontariato internazionale, nella promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, nonviolenza e dei diritti umani.
2. Ogni altro ente che persegua, per statuto, anche in forma non prevalente, obiettivi di cooperazione, di solidarietà e volontariato internazionale e realizzi attività coerenti con tali obiettivi in forma non occasionale e intenda perseguire le finalità dell'associazione.
3. Aggregazioni di II livello di rilevanza nazionale e/o territoriale che riuniscono soggetti di cui al punto 1 e 2.

#### 3.1 Adesione

Il Regolamento dettaglia le categorie di soggetti che possono richiedere l'adesione in base all'art. 3.

Le richieste di adesione, contenenti l'adesione alle finalità dell'Associazione, sono istruite dal Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dal Regolamento, e trasmesse al Consiglio Nazionale che delibera sulla loro accettazione alla luce del criterio della massima inclusività.

Il riconoscimento della qualifica di socio ha effetto dal momento della delibera.

#### 3.2 Obblighi sociali

Costituiscono obblighi dei Soci:

1. Partecipare attivamente alle Assemblee, alla vita dell'Associazione e alle attività da essa promosse;
2. Essere in regola con il pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari;
3. Rispettare ogni codice etico e di condotta approvato dall'Assemblea.

### 3.3 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Il recesso deve essere manifestato per iscritto al/alla *Portavoce* ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

I Soci sono considerati decaduti quando si verifici, senza giustificato motivo, una delle seguenti situazioni:

- a) non siano presenti, direttamente o per delega, all'Assemblea per più di tre volte successive;
- b) non paghino la quota sociale per più di due anni consecutivi;
- c) che abbiano perduto i requisiti richiesti per aderire all'Associazione.

Tali condizioni devono essere accertate dal Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri.

In caso di esito confermativo, il Consiglio Nazionale può decidere la sospensione del socio e la decadenza viene deliberata dall'Assemblea, nella prima riunione successiva.

I Soci sono esclusi, sentito il Collegio dei Probiviri, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio Nazionale e ai principi dei codici etici ed ogni altro codice di condotta approvato dall'Assemblea.

Le organizzazioni che abbiano comunque perso la qualifica di Socio sono tenute in tutti i casi agli obblighi sociali dell'esercizio in corso e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### *Art. 4 - Osservatori*

Gli organismi di cooperazione, solidarietà e volontariato internazionale, senza fini di lucro, che non hanno i requisiti per diventare Soci o non intendano aderire come soci effettivi possono, su loro richiesta, diventare Osservatori.

Gli Osservatori partecipano al Forum biennale, alle assemblee, alle attività e alle campagne dell'Associazione senza diritto di voto.

Contribuiscono nella misura deliberata dall'assemblea al bilancio generale dell'associazione.

#### *Art. 5 - Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. il Portavoce;
- e. il Collegio dei Sindaci;
- f. il Collegio dei Probiviri.

#### *Art. 6 - Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali.

Ogni socio ha diritto a un voto che esercita attraverso un proprio rappresentante.

Un socio può delegare un altro socio a rappresentarlo. Un socio può scegliere di farsi rappresentare in modo permanente dall'aggregazione di appartenenza o da un altro

componente della stessa aggregazione, rilasciando delega fino a revoca.

Ogni socio, può essere portatore di un numero di deleghe fissato dal regolamento e comunque non superiore al 10% del totale dei soci, arrotondato per difetto.

L'Assemblea viene convocata dal/dalla Portavoce secondo le modalità previste dal Regolamento. Il/La Portavoce deve in ogni caso procedere alla sua convocazione in presenza di richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono esercitare il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge nel suo seno un/una Presidente ed un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti ed ha i seguenti compiti e funzioni:

- a. Eleggere i componenti del Consiglio Nazionale dell'Associazione;
- b. Eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proibiviri;
- c. Approvare la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale consuntivo e preventivo, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l'anno successivo predisposti dal Consiglio Nazionale;
- d. Stabilire i criteri e l'ammontare delle quote associative annuali;
- f. Definire gli eventuali specifici mandati per tutti gli altri organi sociali;
- g. Discutere e deliberare documenti di indirizzo politico;
- h. Deliberare la decadenza o la esclusione dei Soci;
- i. Approvare il Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Nazionale o da un quinto dei soci;
- l. Approvare o modificare i codici di condotta ed ogni altro codice etico proposto da almeno un quinto dei soci;
- m. In caso di gravi inadempienze rispetto al mandato assembleare, sciogliere il consiglio nazionale e indire nuove elezioni dando specifico mandato al Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea, in presenza di *almeno tre quarti (3/4)* degli aventi diritto al voto, può altresì riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti

#### *Art. 7 – Forum*

L'Associazione promuove ogni due anni un forum aperto a tutti i Soci e agli Osservatori, al quale sono invitati a partecipare più di una persona per ogni organizzazione associata.

Il forum è momento di discussione e di confronto con l'insieme della base associativa al fine di attivare una consultazione allargata e formulare gli indirizzi politici e programmatici, i principi di riferimento per codici etici e di qualità. L'Associazione tiene conto nei propri atti dei risultati e delle posizioni emerse nel corso dei forum.

### *Art. 8 - Consiglio Nazionale*

Il Consiglio Nazionale, rappresentativo della base associativa è composto da un numero, compreso fra un minimo di 8 e un massimo di 25 consiglieri, viene eletto dall'assemblea dei soci con modalità e numero previste nel Regolamento.

Compiti del Consiglio Nazionale sono relativi alla direzione e gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Nazionale dura in carica due anni.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 volte all'anno e viene convocato dal/dalla Portavoce secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei consiglieri. Il Consiglio Nazionale delibera di norma per consenso unanime; in caso di votazione, delibera con la maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del/della Portavoce.

Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti e funzioni:

1. Elegge il/la portavoce e i componenti del Comitato Esecutivo (scelti anche all'esterno del consiglio), assegnando deleghe e compiti specifici
2. Con il supporto del comitato esecutivo predispone il documento di programmazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo. Dà esecutività alle delibere assembleari.  
A tal fine il Consiglio Nazionale, su proposta del Portavoce, provvede a delegare propri componenti ad esercitare compiti e funzioni specifici. La funzione di "tesoriere" sarà comunque delegata. Se richiesto, le deleghe possono essere assegnate a persone non facenti parte del Consiglio Nazionale.
3. Delibera la promozione, l'adesione e/o la partecipazione a iniziative, manifestazioni di particolare rilevanza politica, sindacale o di altra natura. In casi di urgenza è valida la consultazione per via telematica.
4. Stabilisce i compensi degli incarichi remunerati.
5. Nomina, su proposta del/della dell'Esecutivo, l'eventuale Direttore;
6. Ratifica la decadenza di un consigliere qualora questi non partecipi per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni. In tal caso il consigliere decaduto verrà sostituito dal primo dei non eletti.
7. In caso di scioglimento: a) propone all'Assemblea la destinazione dei beni dell'Associazione in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; b) nomina i liquidatori ai quali dare mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio Nazionale resta in carica due anni ed è rinnovabile.

### *Art. 9 - Il Comitato esecutivo*

È formato da 5-7 persone elette dal Consiglio Nazionale (non necessariamente componenti dello stesso) più il portavoce. Il Consiglio Nazionale assegna deleghe e compiti specifici ai componenti fra cui quella di Tesoriere dell'associazione.

Ogni membro dell'esecutivo è impegnato a portare avanti la delega assegnata nelle istanze corrispondenti, in costante collegamento con il portavoce e gli altri componenti del comitato esecutivo.

È convocato e presieduto dal Portavoce.

L'esecutivo lavora collegialmente e si riunisce almeno 9 volte all'anno, anche per via telematica.

Ha i seguenti compiti:

- dare esecuzione alle delibere approvate dal Consiglio;
- coadiuvare il Consiglio nell'elaborazione del documento di programmazione annuale e il relativo piano di spesa e nella redazione del bilancio preventivo (attraverso il Tesoriere);
- rendere esecutive, coordinare e supervisionare le attività previste dalla programmazione annuale;
- istruire le richieste di adesione dei candidati a Socio, verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla qualifica di Socio ed il loro mantenimento e formulare un parere da sottoporre all'Assemblea sulle richieste di adesione dei nuovi Soci.

#### *Art. 10 – Il/la Portavoce*

Il/la Portavoce, oltre ai poteri di ordinaria amministrazione, ha i seguenti compiti e funzioni:

1. Esercita la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte a terzi, ivi comprese le istanze nazionali e internazionali, e in giudizio salvo per quanto previsto dall'assegnazione di deleghe ad altri componenti del consiglio e del comitato esecutivo. Ove lo ritenga necessario il Consiglio Nazionale può assegnare la rappresentanza legale anche ad un altro soggetto dell'Esecutivo;
2. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Nazionale e presiede quest'ultimo;
3. Garantisce la ricerca e l'espressione del massimo livello di consenso all'interno dell'Associazione, anche attraverso uno specifico lavoro di mediazione nella ricerca della sintesi fra le diverse posizioni dei soci;
4. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo.

Il/la Portavoce è eletto dal consiglio nazionale, di norma fra i suoi componenti, per un mandato di due anni, rinnovabile per un massimo di due mandati.

#### *Art. 11 - Collegio dei Sindaci*

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Sindaci eletti dall'Assemblea per un periodo di 3 anni rinnovabili per non più di due mandati. Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno il/la Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:

- Controllare la corretta contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione;
- Esaminare il bilancio annuale consuntivo prima della sua trasmissione al Consiglio Nazionale e redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.

Il Collegio dei Sindaci resta in carica tre anni.

#### *Art. 12 - Collegio dei Probiviri*

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Probiviri eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni rinnovabili per non più di due mandati. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il/la Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:

Dirimere le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte dei soci di violazione delle norme statutarie e della Carta etica. In tale contesto, esso giudica ex bono et ex equo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

Esprimere pareri sulla esclusione di soci.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.

#### *Art. 13 - Piattaforme tematiche/geografiche*

L'Associazione promuove e favorisce la costituzione di Piattaforme tematiche/geografiche fra i Soci, gli Osservatori e loro associati. Alle Piattaforme possono partecipare anche organismi non aderenti all'Associazione.

Le Piattaforme, per il loro miglior funzionamento, eleggono al proprio interno un Portavoce scegliendolo tra gli organismi aderenti ai Soci.

L'Assemblea potrà riconoscere alle Piattaforme deleghe di rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dal Regolamento.

#### *Art. 14 - Gratuità delle cariche sociali*

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi che ne abbiano fornito apposita documentazione.

Per lo svolgimento di attività non inerenti ruoli direttivi, su aspetti puntuali e occasionali, che richiedono l'espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio Nazionale potrà attribuire un emolumento adeguato all'attività prestata, anche se trattasi di un membro del Consiglio Nazionale.

Per ruoli continuativi e direttivi potrà nominare e retribuire un direttore Nazionale che svolga l'ordinaria amministrazione sotto la direzione della presidenza e del consiglio Nazionale. Il direttore non potrà far parte del Consiglio Nazionale, nel caso lo fosse dovrà dimettersi dalla carica.

#### *Art. 15 - Quota sociale annuale*

Ogni Socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio dell'Associazione versando una quota sociale definita ogni anno dall'Assemblea in relazione alle attività programmate. Il Regolamento determina i criteri di calcolo delle quote, ivi comprese quelle degli osservatori.

#### *Art. 16 - Patrimonio ed esercizio sociale*

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni dei Soci e di enti esterni, nonché da ogni altro bene che in ogni caso pervenga nella disponibilità dell'Associazione.

In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è vietata ogni distribuzione ai Soci di avanzi di gestione, fondi o riserve.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; mentre il relativo bilancio deve essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### *Art. 17 - Scioglimento*

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea *straordinaria*. In caso di scioglimento, l'Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Consiglio Nazionale, delibera sulla destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti.

Se necessario, il Consiglio Nazionale nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

#### *Art. 18 - Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti

disposizioni legislative in materia.

*Art. 19 – Norme Transitorie*

Le cariche sociali e il Consiglio nazionale vigenti al momento dell'approvazione del presente Statuto, rimangono in carica fino alla elezione delle nuove cariche sociali che comunque avverrà entro un periodo non superiore a 4 mesi.

L'Assemblea di approvazione del presente Statuto, nomina una "Commissione straordinaria" di 6 componenti con il compito di:

- raccogliere, verificare e promuovere l'adesione dei nuovi Soci;
- stabilire e proporre all'Assemblea criteri e caratteristiche per l'elezione degli organi sociali;
- proporre criteri e modalità per la consultazione elettorale e raccogliere le candidature necessarie;
- trasmettere al Presidente in carica gli elementi e le indicazioni per la convocazione dell'Assemblea elettiva.

Sono ammessi direttamente, a socio ordinario, a semplice domanda con autocertificazione dei requisiti, ed esentate dal pagamento della quota determinata per l'anno corrente, tutte le organizzazioni di base che aderivano alle associazioni di secondo livello socie secondo il precedente statuto.